

**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE,
DI RICERCA E GESTIONALI DEI PROFESSORI
E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO**

(emanato con d.r. n. 85 del 5 marzo 2019, modificato con d.r. n. 411 del 12 ottobre 2021 e modificato con d.r. n. 184 del 3 aprile 2024)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, attuativo delle disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente¹, disciplina:

- a) le modalità di autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti e la verifica dei risultati della ricerca da parte delle professoressse e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo indeterminato;
- b) il procedimento e i criteri di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale delle professoressse, dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo indeterminato dell'Università ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali nel regime biennale previsto dalla normativa nazionale vigente².

TITOLO I

AUTOCERTIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E VERIFICA DEI RISULTATI DELLA RICERCA

Art. 2

**Verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti
e dei risultati della ricerca**

1. Al termine delle attività di ogni anno accademico, ciascun docente deve provvedere alla consegna presso il Dipartimento di afferenza del registro dell'attività didattica e di servizio agli studenti. Ai sensi della normativa nazionale vigente, il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e ciascun docente assume la personale responsabilità di quanto dichiarato ai sensi dalla disciplina in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci³.

2. Il Direttore del Dipartimento cui afferisce il docente, verificata la compilazione del registro, accerta la conformità fra le attività attribuite in sede di programmazione didattica con quelle effettivamente svolte dal docente.

3. Entro il mese successivo alla consegna del registro il Direttore del Dipartimento invia al Rettore l'attestazione contenente l'esito della valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti di ciascun docente, nonché i risultati della ricerca in applicazione dei requisiti stabiliti dalle Autorità nazionali competenti⁴.

¹ articolo 6 commi 7, 8 e 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

² articolo 1 comma 629 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

³ articolo 47 e articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

⁴ delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.

4. Entro il medesimo termine il Direttore di Dipartimento è altresì tenuto a comunicare formalmente al Rettore i casi di mancato assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti.

TITOLO II

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA E GESTIONALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI

Art. 3

Avvio del procedimento di valutazione e requisiti

1. Ogni anno il Rettore adotta l'atto di avvio del procedimento di valutazione individuale finalizzato all'attribuzione degli scatti stipendiali di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b); l'avviso di avvio del procedimento è pubblicato all'albo on line dell'Ateneo e nel sito web istituzionale, oltre che comunicato a mezzo posta elettronica istituzionale a ciascun soggetto interessato.

2. Possono partecipare al procedimento di valutazione:

a) le professoresse e i professori, le ricercatrici e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, almeno un biennio di effettivo servizio nella classe in godimento;

b) le professoresse e i professori, le ricercatrici e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano partecipato alla precedente procedura di valutazione non conseguendo l'accesso allo scatto stipendiale.

3. Le professoresse e i professori, le ricercatrici e i ricercatori in possesso dei requisiti richiesti che intendano partecipare al procedimento di valutazione presentano domanda di attribuzione dello scatto stipendiale entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 all'albo on line di Ateneo, secondo le modalità ivi indicate. Alla domanda devono essere allegate la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 e la relazione, prescritta dalle disposizioni vigenti della normativa nazionale⁵, sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di riferimento. Le istanze di attribuzione dello scatto stipendiale presentate al di fuori della procedura attivata dall'Ateneo ai sensi del comma 1 sono da considerare irricevibili.

Art. 4

Commissione di valutazione

1. La valutazione è effettuata, sulla base dell'istruttoria condotta dagli uffici competenti, da una Commissione formata da tre componenti, nominata dal Senato accademico, il quale provvede alla designazione di tre componenti effettivi, di cui una professoressa ordinaria o un professore ordinario, una professoressa associata o un professore associato e una ricercatrice o un ricercatore a tempo indeterminato, e di tre componenti supplenti, di cui una professoressa ordinaria o un professore ordinario, una professoressa associata o un professore associato e una ricercatrice o un ricercatore a tempo indeterminato, mediante attingimento tra le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università.

2. La Commissione designa al proprio interno il Presidente.

⁵ articolo 6 comma 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

3. La Commissione conclude i lavori di valutazione entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell'ufficio competente. Il termine può essere prorogato, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per eccezionali ragioni, legate all'istruttoria, espresse nel processo verbale dei lavori della Commissione.

4. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 5

Criteri di valutazione

1. Ai fini del conseguimento della positiva valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, verificabili dagli uffici competenti:

a) adempimento degli obblighi e assolvimento dei compiti previsti dalla vigente normativa nazionale in relazione al rispettivo stato giuridico⁶ nel biennio accademico di riferimento indicato dal bando;

b) avvenuta regolare presentazione dei registri relativi all'adempimento degli obblighi istituzionali delle attività didattiche presso il Dipartimento di afferenza;

c) pubblicazione, nel biennio solare di riferimento indicato nel bando, di almeno n. 2 prodotti della ricerca, sia per le professoresse e i professori che per le ricercatrici e i ricercatori;

d) partecipazione effettiva, nel biennio solare antecedente all'anno di pubblicazione del bando, ad almeno la metà delle sedute, calcolate cumulativamente, del Consiglio del dipartimento e del Consiglio del corso di studio di afferenza, previa sottrazione, dal totale delle sedute astrattamente computabili, delle assenze giustificate in quanto riconducibili al collocamento in congedo per motivi di studio, al collocamento in congedo per maternità o paternità, al collocamento in congedo o aspettativa per malattia, al distacco o comando presso altri enti, nonché ad incarichi o impegni connessi all'attività accademico-istituzionale. I motivi delle assenze di cui al periodo precedente devono essere di volta in volta comprovati e documentati nel rispetto della normativa di riferimento o, in assenza di quest'ultima, a mezzo di idonea documentazione. Sono esonerati dal rispetto del requisito di cui alla presente lettera d) il Rettore, in relazione alle sedute del Consiglio del dipartimento e alle sedute del Consiglio del corso di studio di appartenenza, e i Direttori dei dipartimenti in relazione alle sedute del Consiglio del corso di studio cui rispettivamente afferiscono;

e) assenza di sanzioni disciplinari superiori alla censura irrogate nel corso dei due anni precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda.

2. I prodotti della ricerca di cui al comma 1 lettera c), per essere considerati valutabili, devono risultare presenti nel catalogo IRIS e devono essere indicati espressamente come ammissibili nel bando VQR disponibile nell'anno in cui i prodotti sono stati pubblicati; non verranno considerati eventuali interventi introdotti dai GEV. Ai fini del computo, la pubblicazione di una monografia è considerata equivalente alla pubblicazione di n. 2 prodotti della ricerca.

3. In relazione al requisito di cui al comma 1 lettera d), al principio di ogni anno ciascun Dipartimento e ciascun Consiglio di corso di studio predispongono la programmazione delle rispettive sedute, da tenersi in presenza, che viene comunicata a mezzo posta elettronica istituzionale a ciascun soggetto interessato. La partecipazione a distanza, a mezzo collegamento telematico, è garantita nelle ipotesi di convocazione del consesso in via d'urgenza, al di fuori delle sedute oggetto della programmazione di cui al periodo precedente.

Art. 6

⁶ articolo 6 commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; articolo 1 comma 16 della legge 4 novembre 2005 n. 230.

Comunicazione dell'esito della valutazione

1. Entro venti giorni dall'approvazione degli atti della Commissione l'ufficio competente comunica a ciascun soggetto interessato, a mezzo posta elettronica istituzionale, l'esito della valutazione.
2. Eventuali reclami possono essere presentati al Rettore entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. Il Rettore si esprime sui reclami nel successivo termine di trenta giorni.
3. Ogni anno, entro sessanta giorni dalla conclusione della procedura di valutazione delle domande di attribuzione dello scatto stipendiale, l'Università pubblica nel sito web istituzionale l'elenco delle professoresse, dei professori, delle ricercatrici o dei ricercatori la cui richiesta si è definita con esito positivo.

Art. 7

Attribuzione degli scatti stipendiali

1. Gli scatti stipendiali previsti dalla vigente normativa nazionale⁷ sono attribuiti alle professoresse, ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo indeterminato solo a seguito della partecipazione con esito positivo al procedimento di valutazione individuale oggetto del presente regolamento, ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.
2. La decorrenza giuridica del nuovo inquadramento è collocata dalla data di maturazione del diritto. Gli effetti economici del nuovo inquadramento sono collocati a partire dal primo giorno del mese di maturazione del diritto. In caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda gli effetti giuridici ed economici sono differiti di un anno per ciascuna tornata in cui la professoressa, il professore, la ricercatrice e il ricercatore non abbia conseguito l'accesso allo scatto stipendiale.
3. Gli scatti stipendiali non attribuiti convergono nel fondo di Ateneo per la premialità⁸.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. I requisiti previsti dall'articolo 5 comma 1 lettere a), c) e d), quali riformulati, saranno oggetto di applicazione a decorrere dalla procedura di valutazione attivata nell'anno 2024.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Università.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti normative nazionali in materia di ordinamento universitario e stato giuridico del personale docente e ricercatore.

⁷ articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

⁸ articolo 6 comma 14 e articolo 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.